



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 70/31 DEL 29.12.2016

Oggetto: Avvio del Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 22 dicembre 2016, n. 37.

L'Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la proposta n. 1871 del 2016, riferisce che la legge regionale n. 37 del 2016 ha disposto in ordine al superamento del precariato nel sistema Regione.

In particolare, l'art. 3 di tale legge ha stabilito che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, approvi un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione, da attuarsi, in ciascuna amministrazione, nell'ambito delle rispettive capacità assunzionali determinate ai sensi della normativa vigente, nonché delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci per il reclutamento.

Ai sensi del comma 2, il Piano è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine nell'ambito del sistema Regione attraverso l'attivazione di tre differenti procedure:

- a) stabilizzazione a domanda dei lavoratori, già in servizio alla data del 1° gennaio 2014, che abbiano svolto, a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva, attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile, oggetto di una serie costante di rinnovi e proroghe tra il 1.1.2009 e il 31.12.2015, anche con soluzione di continuità, e che abbiano maturato il requisito di trentasei mesi di attività lavorativa entro il 31.12.2015;
- b) concorsuali riservate a:
 - coloro che abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per trentasei mesi nel periodo compreso tra il 30.10.2008 e il 30.10.2013;
 - coloro che siano stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per almeno trentasei mesi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 o



- che siano stati in servizio per almeno trentasei mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007;
- coloro che siano stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile per almeno trentasei mesi, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007 o che siano stati in servizio per almeno trentasei mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2008;
- c) concorsuali pubbliche che prevedano riserve di posti e/o valorizzazione dell'esperienza professionale con riconoscimento di apposito punteggio, a favore di coloro che abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile, per trentasei mesi alla data di pubblicazione del relativo bando.

La legge ha incluso nelle procedure per il superamento del precariato anche il personale già rientrante nel piano di stabilizzazione di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2007 e s.m.i., nonché il personale che abbia maturato i requisiti con periodi di lavoro svolti, in tutto o in parte, con forme di lavoro flessibile, negli Enti locali nell'espletamento, per una durata prevalente attestata dal responsabile della struttura, di funzioni successivamente trasferite alla Regione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/2016. In quanto compatibili con la normativa di settore, le procedure per il superamento del precariato si applicano anche al personale con rapporto di lavoro flessibile impiegato presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Sardegna, nonché presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

La legge, invece, esclude dalle procedure suddette: il personale interessato da altri piani di stabilizzazione in fase di attuazione e disciplinati da specifiche norme; quello impiegato in attività di formazione nei Centri regionali di formazione professionale (CRFP); gli addetti agli uffici stampa; gli addetti agli uffici di gabinetto o alle strutture di staff del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 37, la Giunta regionale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle Amministrazioni del sistema Regione deve redigere un Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione che individui il personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure speciali, definisca le unità di personale da avviare a stabilizzazione per ciascuna delle procedure e disciplini i tempi e le modalità di attuazione.

La citata legge ha, inoltre, previsto che si possa procedere al reclutamento ordinario con le risorse disponibili dopo aver espletato le procedure speciali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b).



La legge ha, infine, previsto, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure speciali per il superamento del precariato nel sistema Regione, il diritto alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

L'Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, preso atto della volontà del legislatore regionale e constatata l'urgenza di avviare il Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione, sulla base di una prima rilevazione effettuata nell'immediato tra le amministrazioni del sistema Regione (e in attesa di una formale e più precisa definizione della stessa) propone che le amministrazioni del sistema Regione, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla legislazione vigente, provvedano:

- a) a dare attuazione prioritariamente, e comunque concludere entro il 31.12.2017, alle procedure di cui all'art. 3, lett. a), della L.R. n. 37/2016;
- b) a dare attuazione entro il 31.12.2018 rispettivamente alle procedure di cui all'art. 3, lett. b) e c), della L.R. n. 37/2016;
- c) ad adottare o aggiornare entro il 31.1.2017, in conformità con il dettato della L.R. n. 37/2016 e tenendo conto delle direttive definite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 64/9 del 2.12.2016, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 15 della L.R. n. 31/1998.

Propone, inoltre:

- d) che ciascuna Direzione generale/partizione organizzativa dell'Amministrazione, ciascun Ente o Agenzia del sistema Regione, individui puntualmente i lavoratori con rapporto di lavoro a termine impiegati presso la propria struttura in possesso dei requisiti per partecipare a ciascuna delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 3 della L.R. n. 37/2016. I dati così elaborati, distinti per tipologia di soggetti destinatari delle procedure di stabilizzazione, dovranno essere comunicati, entro il 13.1.2017, alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano;
- e) che ciascun centro di responsabilità delle amministrazioni del sistema Regione, nel rispetto del limite di cui art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (quantificato in € 2.374.442,06 annui), provveda al rinnovo o alla proroga dei contratti di lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per partecipare ad una delle procedure di cui all'art. 3, lett. a), b) e c); tali procedure rivestono carattere di priorità rispetto a tutte le altre forme di lavoro flessibile che utilizzano finanziamenti regionali o statali, anche di cofinanziamento. Per l'Amministrazione regionale la Direzione generale dei servizi finanziari dovrà, pertanto, provvedere all'autorizzazione dei



relativi atti di impegno, in ordine di arrivo al protocollo e in subordine di repertorio, entro il limite di spesa succitato. A tal fine, le determinazioni di impegno trasmesse dai competenti c.d.r. ai fini della registrazione dovranno recare nell'oggetto la dicitura "Personale interessato dai procedimenti di stabilizzazione ai sensi della legge regionale n. 37/2016" e dovranno contenere l'attestazione che il lavoratore è in possesso dei requisiti previsti per le procedure di stabilizzazione indicate dalla medesima legge regionale n. 37/2016. Le proroghe o rinnovi in questione dovranno essere disposti dai competenti c.d.r. per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, con successive determinazioni, di sei mesi in sei mesi, e comunque non oltre il 31.12.2018. Con l'approvazione definitiva del presente Piano, le Direzioni interessate trasmettono alla Direzione generale del Personale gli elenchi nominativi del personale incluso nel Piano e avente titolo al rinnovo o alla proroga, sulla base delle attestazioni di ciascuna Direzione generale di appartenenza, i periodi presumibilmente interessati dalla permanenza del relativo rapporto di lavoro flessibile per ciascun elenco di dipendenti al fine di monitorare gli spazi finanziari da riservare al predetto personale in ciascuna delle annualità 2017 e 2018, nell'ambito del plafond disponibile o che si dovesse rendere disponibile nelle medesime annualità tenuto conto del limite di spesa come sopra stabilito. La Direzione generale del personale trasmette un unico elenco, suddiviso per categorie, da inviare alla Direzione dei servizi finanziari. Tutte le amministrazioni del sistema Regione devono procedere analogamente per quanto di rispettiva competenza;

- f) che, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 37/2016, le procedure per il reclutamento ordinario siano avviate nelle amministrazioni del sistema Regione dopo la conclusione delle procedure di reclutamento speciale disciplinate all'art. 3, comma 3, lett. a) e b).

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell'Assessore ad interim degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione in ordine al Piano pluriennale per il superamento del precariato e alle direttive in materia di proroga e rinnovo dei contratti dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

- di approvare che le amministrazioni del sistema Regione, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla legislazione vigente, provvedano:
 1. a dare attuazione prioritariamente, e comunque a concludere entro il 31.12.2017, alle procedure di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 37/2016;



2. a dare attuazione entro il 31.12.2018 rispettivamente alle procedure di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) e c), della L.R. n. 37/2016;
 3. ad adottare o aggiornare entro il 31.1.2017, in conformità con il dettato della L.R. n. 37/2016 e tenendo conto delle direttive definite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 64/9 del 2.12.2016, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 15 della L.R. n. 31/1998;
- di approvare che:
- a. ciascuna direzione generale/partizione organizzativa dell'Amministrazione, ciascun Ente o Agenzia del sistema Regione, predisponga un elenco nominativo dei lavoratori con rapporto di lavoro a termine impiegati presso la propria struttura in possesso dei requisiti per partecipare a ciascuna delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 3 della L.R. n. 37/2016. I dati così elaborati, distinti per tipologia di soggetti destinatari delle procedure di stabilizzazione, dovranno essere comunicati, entro il 13.1.2017, alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano,
 - b. ciascun centro di responsabilità delle amministrazioni del sistema Regione, nel rispetto del limite di cui art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (quantificato in € 2.374.442,06 annui) provveda al rinnovo o alla proroga dei contratti di lavoro dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per partecipare ad una delle procedure di cui all'art. 3, lett. a), b) e c); tali procedure rivestono carattere di priorità rispetto a tutte le altre forme di lavoro flessibile che utilizzano finanziamenti regionali o statali, anche di cofinanziamento. Per l'Amministrazione regionale la Direzione generale dei servizi finanziari dovrà, pertanto, provvedere all'autorizzazione dei relativi atti di impegno, in ordine di arrivo di protocollo e in subordine di repertorio, entro il limite di spesa succitato. A tal fine, le determinazioni di impegno trasmesse dai competenti c.d.r. ai fini della registrazione dovranno recare nell'oggetto la dicitura "Personale interessato dai procedimenti di stabilizzazione ai sensi della Legge regionale n. 37/2016" e dovranno contenere l'attestazione che il lavoratore è in possesso dei requisiti previsti per le procedure di stabilizzazione indicate dalla medesima legge n. 37/2016. Le proroghe o rinnovi in questione dovranno essere disposti dai competenti c.d.r. per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile con successive determinazioni, di sei mesi in sei mesi, e comunque non oltre il 31.12.2018. A seguito dell'approvazione definitiva del presente Piano, le Direzioni interessate trasmettono alla Direzione generale del Personale gli elenchi nominativi del personale



incluso nel Piano e avente titolo al rinnovo o alla proroga, sulla base delle attestazioni di ciascuna Direzione generale di appartenenza, i periodi presumibilmente interessati dalla permanenza del relativo rapporto di lavoro flessibile per ciascun elenco di dipendenti al fine di monitorare gli spazi finanziari da riservare al predetto personale in ciascuna delle annualità 2017 e 2018, nell'ambito del plafond disponibile o che si dovesse rendere disponibile nelle medesime annualità tenuto conto del limite di spesa come sopra stabilito. La Direzione generale del personale trasmette un unico elenco, suddiviso per categorie, da inviare alla direzione dei servizi finanziari. Tutte le amministrazioni del sistema Regione devono procedere analogamente per quanto di rispettiva competenza;

- c. in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 37/2016, le procedure per il reclutamento ordinario siano avviate nelle amministrazioni del sistema Regione dopo la conclusione delle procedure di reclutamento speciale di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) della medesima legge;
- di dare mandato alla Direzione generale dei servizi finanziari di provvedere alla autorizzazione dei relativi atti di impegno, in ordine di arrivo al protocollo e in subordine di repertorio, entro il limite di cui art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, quantificato in € 2.374.442,06 annui. Tutte le amministrazioni del sistema Regione devono procedere analogamente per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci